



Dott. Christian Piccinato

Rag. Commercialista – Revisore Legale



VIA MONACHE 4 - 37045 LEGNAGO VR
Tel. 0442/28647 - E-Mail: piccinato.chr@hotmail.it
www.studiopiccinato.it

A TUTTI I CLIENTI CHE OPERANO
CON L'ESTERO

Legnago, 05/01/2022

Oggetto: novità per le operazioni con l'estero

RINVIO DELLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL C.D. “ESTEROMETRO”

Sono state differite all'1.7.2022 le modifiche al c.d. “esterometro” secondo cui la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio (SdI), adottando il formato della fattura elettronica. Dalla medesima data entreranno in vigore i nuovi termini di trasmissione.

Restano, quindi, invariate le modalità e i termini di comunicazione per le operazioni transfrontaliere effettuate sino al 30.6.2022. In particolare:

- l'invio dei dati relativi alle operazioni effettuate nel primo trimestre (gennaio-marzo) 2022 dovrà essere effettuato entro il 2.5.2022 (essendo il 30.4.2022 un sabato);
- l'invio dei dati relativi alle operazioni effettuate nel secondo trimestre (aprile-giugno) 2022 dovrà essere effettuato entro il 22.8.2022 .

Con la determinazione dell'Agenzia delle Dogane e monopoli 23.12.2021 n. 489386, adottata di concerto con Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT, sono stati approvati le istruzioni e i tracciati dei nuovi modelli INTRASTAT, introducendo modifiche rilevanti nella relativa presentazione e compilazione.

INTRASTAT

Le modifiche introdotte derivano in gran parte dall'applicazione del Reg. UE 2152/2019, ma recepiscono anche alcune delle modifiche introdotte con i c.d. “quick fixes” (direttiva 2018/1910/UE, recepita dal DLgs. 192/2021), nonché, in materia statistica, dal Reg. UE 1197/2020.

Fra le novità in argomento si segnalano, in particolare:

- l'abolizione dell'obbligo di presentazione del modello INTRA acquisti (INTRA 2-*bis* e INTRA 2-*quater*) su base trimestrale;
- per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, l'innalzamento della soglia di presentazione a 350.000,00 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);

- l'eliminazione, negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA 2-bis) delle informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta; oltre agli ultimi due dati, per i servizi ricevuti (INTRA 2-quater) sono aboliti anche quelli relativi alla modalità di erogazione, di incasso e al Paese di pagamento;
- la previsione di alcune semplificazioni per la compilazione degli elenchi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni in caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000,00 euro;
- l'introduzione, negli elenchi relativi alle cessioni (INTRA 1-bis), del dato relativo al Paese di origine delle merci, ai fini statistici;
- l'introduzione della nuova sezione 5 del modello INTRA-1 per rilevare i dati relativi all'identità ed al numero di identificazione IVA dei soggetti destinatari di beni inviati sulla base di un accordo di "call-off stock".

Le nuove modalità di presentazione dei modelli si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dall'1.1.2022. Sono dunque confermate le precedenti modalità di presentazione per i modelli relativi al mese di dicembre 2021 (ovvero all'ultimo trimestre 2021), in scadenza il 25.1.2022.

REVERSE CHARGE VENDITA PRODOTTI ELETTRONICI

Con risposta a interpello 894/2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del *reverse charge* per le cessioni di console da gioco, tablet PC, laptop e dispositivi a circuito integrato (art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72), nelle ipotesi in cui tali operazioni siano effettuate nei confronti di:

- soggetti passivi IVA utilizzatori finali dei beni;
- esportatori abituali;
- Pubbliche Amministrazioni soggette al meccanismo dello *split payment ex art. 17-ter* del DPR 633/72.

Operazioni verso utilizzatori finali soggetti passivi IVA

Con riguardo all'ipotesi di cessioni di prodotti elettronici di cui all'art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72 effettuate in una fase di commercializzazione antecedente alla vendita al dettaglio verso soggetti passivi IVA, viene ribadito che il *reverse charge* trova comunque applicazione anche se i cessionari hanno acquistato i beni in veste di utilizzatori finali. Non sono previste eccezioni, infatti, circa l'applicazione della disciplina in parola, a seconda dell'utilizzo del bene da parte del cessionario.

Di conseguenza, non sussiste l'obbligo, da parte del cedente, di acquisire dal cessionario soggetto passivo IVA specifica attestazione in ordine allo *status* di utilizzatore finale dei beni acquistati (cfr. ris. 36/E/2011).

Operazioni verso esportatori abituali

Anche nel caso di cessioni effettuate verso esportatori abituali viene confermata la prassi precedente dell'Agenzia delle Entrate (circ. 27.3.2015 n. 14/E), secondo cui, qualora la lettera di intento sia riferita

a operazioni assoggettabili al *reverse charge* ex art. 17 co. 6 del DPR 633/72, le medesime operazioni devono essere assoggettate ad IVA con l'inversione contabile. Quest'ultima disciplina, infatti, in ragione della finalità antifrode che la giustifica, costituisce la regola prioritaria rispetto all'applicazione del regime di non assoggettamento ad IVA ex art. 8 lett. c) del DPR 633/72.

Operazioni verso Pubbliche amministrazioni

Il meccanismo del *reverse charge* prevale anche rispetto a quello dello *split payment* di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72. Pertanto, le cessioni di beni di cui all'art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72, effettuate nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione che agiscono in veste di soggetti passivi IVA, sono escluse dall'ambito applicativo della scissione dei pagamenti e vanno assoggettate al *reverse charge* (circ. 15/E/2015).

Qualora, poi, i beni siano destinati dalla PA in parte alla sfera commerciale, in parte alla sfera non commerciale, spetta alla PA acquirente comunicare al fornitore la quota parte del bene acquistato da destinare alla sfera commerciale, in relazione alla quale si applicherà il *reverse charge*.

Cordiali saluti